

N. 3939-1237-3745-A

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

**(LAVORI PUBBLICI)**

**(RELATORE RINALDI)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 14 marzo 1967 (Stampato n. 2015)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

**(MANCINI GIACOMO)**

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**(RESTIVO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

**(PIERACCINI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1967*

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione  
e difesa del suolo

E SULLE

### **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, CAVALLARI NERINO e DEGAN**

*Presentata il 16 aprile 1964*

Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEGAN, BERLOFFA, BISAGLIA, BREGANZE, BRESSANI, CANESTRARI, CAVALLARI NERINO, DAL CANTON MARIA PIA, DALL'ARMELLINA, DE MARZI, DE ZAN, FABBRI FRANCESCO, FERRARI AGGRADI, FORNALE, FRANCESCHINI, FUSARO, GAGLIARDI, GIRARDIN, GITTI, GUARIENTO, LOMBARDI RUGGERO, MIOTTI CARLI AMALIA, ROMANATO, SARTOR, STORCHI, VERONESI, ZUGNO**

*Presentata il 26 gennaio 1967*

Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni

*Presentata alla Presidenza il 16 giugno 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le alluvioni dello scorso autunno, con le loro tragiche conseguenze, hanno posto all'attenzione del Paese, in tutta la vasta e complessa portata, i problemi della difesa del suolo, della regimazione delle acque e della loro razionale utilizzazione.

A) IL SUOLO ITALIANO.

Dal punto di vista orografico il territorio italiano è fra i più accidentati d'Europa: esso infatti è costituito per il 40 per cento da montagne, per il 40 per cento da colline e solo per il 20 per cento da pianure; i profili trasversali hanno pendenze rilevanti per le brevi distanze tra le cime montuose ed il mare e di conseguenza di gran parte dei corsi d'acqua.

Dal punto di vista geologico limitata è la estensione delle rocce eruttive e di quelle metamorfiche scistoso-cristalline di più difficile alterazione, prevalenti sono invece le rocce sedimentarie; di conseguenza estesi ed accentuati sono i fenomeni di alterazione e di formazione di materiali asportabili.

IL CLIMA.

Il clima italiano è quello tipico « mediterraneo » con leggera tendenza a « continentale » a nord. Ben differenziate sono le stagioni; le precipitazioni idriche sono generalmente concentrate in autunno ed in primavera

eccezione fatta per l'arco alpino ove si registra buona piovosità anche nel periodo estivo.

Le precipitazioni medie annuali oscillano tra i 500 millimetri, non sempre raggiunti nel tavoliere, ai 2500 millimetri, spesso superati sull'arco alpino, nell'Appennino ligure e nella Sila.

Alle medie inferiori corrispondono le minori giornate di pioggia e sovente le medie delle giornate piovose delle zone più aride non si discostano sensibilmente dalle medie giornaliere delle regioni alpine.

L'intensità di pioggia acquista poi, nel nostro territorio, caratteristiche proprie, e se è pur vero che in genere si discosta dalle intensità tipiche delle zone aride, in taluni eccezionali casi si avvicina a quelle.

A tali aspetti eccezionali sono da ascrivere gli ultimi fenomeni alluvionali che hanno registrato intensità superiori a 10 millimetri di pioggia orari e per durate anche di 24 ore.

Se si tien conto che i 10 millimetri di pioggia orari corrispondono grosso modo a 2,7 metri cubi di acqua al secondo per chilometro quadrato, è facile rilevare quali catastrofiche conseguenze ne possano derivare allorché il nubifragio si abbatta su terreni nudi, impermeabili, privi di sistemazioni superficiali ed appartenenti a bacini imbriferi gravitanti su fiumi costretti da arginature artificiali ed ormai privi del naturale alveo di morbida eccezionale.

Di converso è altrettanto facile rilevare quanto sia necessario ed urgente stabilire giusti equilibri sulle coperture vegetali di monte; acquisire all'agricoltura italiana le più moderne tecniche miranti a migliorare la struttura del suolo al fine di aumentarne il potere idrico del terreno e le capacità di assorbimento delle acque di pioggia ed a regolare la circolazione delle acque esterne; sviluppare tutte quelle opere idrauliche atte ad allungare i tempi di corrivazione, ed a regolare e graduare i deflussi.

#### REGIME DELLE ACQUE.

Il regime delle acque in Italia è variabilissimo da regione a regione e si può affermare che rispetto ai diagrammi di deflusso si hanno differenze sostanziali da bacino a bacino.

In linea di massima prevale il regime torrentizio con caratteristiche estreme al sud e nelle isole e con graduale attenuazione man mano che si risale verso il nord. Anche le variazioni di portata tra il periodo di morbida e quelle di magra acquistano valori estremi al sud ove, anche per la natura del terreno, si registrano i maggiori trasporti solidi.

Carattere torrentizio hanno anche gli affluenti di destra del Po, i cui diagrammi risultano falsati rispetto ai corsi dell'arco alpino con risultanze positive nei riguardi dell'andamento delle portate dell'asta principale del maggior corso italiano.

Tra i corsi alpini è possibile fare tre grandi raggruppamenti:

quelli delle Alpi occidentali influenzati dai ghiacciai ed armonizzati dalla vasta coltre di materiali morenici di altissima capacità idrica;

quelli delle Alpi centrali caratterizzati dai grandi bacini naturali pedemontani, ove le più grosse ondate di morbida trovano una naturale laminazione e dai quali partono emissari tranquilli e ben modulati nelle portate;

quelli delle Alpi orientali che partono da zone dolomitiche o calcari con accentuato fenomeno carsico.

Le frequenti ondate di piena e le eccezionali alluvioni con i disastri conseguenziali fanno spesso trascurare gli effetti dei lunghi periodi di magra e delle magre eccezionali, effetti spesso non meno gravi e sovente preparatori dei primi e soprattutto negativi rispetto al regime dei subalvei e delle falde freatiche.

Giova a questo punto ricordare la stretta connessione tra portata del fiume, trasporto

solido e velocità e come sussista un perfetto equilibrio tra massa, velocità e materiale in sospensione. Di conseguenza il potere erosivo è massimo per acque limpide in movimento.

È nota la sinuosità del fiume in magra che con l'aumento dello sviluppo diminuisce la velocità riducendo il fenomeno erosivo dello alveo di magra.

Scaturisce quale conseguenza logica la necessità della regolazione dei deflussi al fine della riduzione dei trasporti solidi.

La tecnica della difesa del suolo si articola secondo direttrici diverse al monte, al colle ed al piano miranti tutte allo stesso scopo che come termine teorico ha un diagramma dei deflussi fluviale lineare, e che in pratica tenta di avvicinarsi al caso limite ottimale.

Il regime dei deflussi è strettamente connesso ai fenomeni pedogenetici e di modellamento delle superfici terrestri. In linea di massima i materiali fluitati dalle acque vengono sedimentati dalle zone pedemontane al mare secondo una meravigliosa graduale cernita per dimensioni decrescenti. Si passa così dai terreni a scheletro prevalente alle sabbie ed ai terreni limosi; dalle grandi conoidi di deiezione pedemontane a bacini pensili vaganti tra depressioni cespugliose preziose per alimentazione delle ondate di piena.

In tali ambienti è facile identificare i tre alvei naturali: di magra; di morbida normale; di morbida eccezionale spesso sede di sterpiti.

L'uomo, però ha turbato profondamente l'equilibrio naturale.

\* \* \*

L'incremento demografico, l'evolversi delle attività umane, la loro concentrazione, hanno determinato, attraverso i tempi, turbamento di equilibri naturali fondati sulla simbiosi mutualistica tra suolo, mondo vegetale, mondo animale, simbiosi consentita dagli agenti primari della vita: l'atmosfera, il clima e l'acqua.

Si può, pertanto, affermare che il problema della protezione del suolo sorge agli albori della civiltà umana e precisamente col passaggio dell'uomo alla vita stabile.

Acquista però consistenza soltanto con l'aumentare della popolazione rurale; le regole ad esso conseguenti divengono costume di vita e spesso espressione di una civiltà. Ciò può affermarsi per l'Italia, che in due millenni di civiltà ha saputo trarre il necessario sostentamento da un terreno povero per natura, accidentato nell'orografia, migliorandone la struttura e la fertilità e conservandolo

attraverso tecniche proverbiali di sistemazione superficiale e di buon governo delle acque.

Ragioni igieniche e di sicurezza costringono l'uomo nel periodo dell'alto medio evo a concentrarsi in collina ed in montagna. Tra l'undicesimo ed il diciassettesimo secolo queste zone registrano la massima densità demografica e l'estendersi delle attività agricole. Nello stesso periodo assistiamo al formarsi degli statuti dei « castelli » e delle « ville », che testimoniano ancor oggi, attraverso il loro contenuto, la cura posta nel buon governo dei seminativi, dei pascoli e dei boschi.

Il grande miraggio è stata sempre la pianura e fin dal nono secolo vediamo svilupparsi, specie ad opera di ordini monastici, centri di vera e propria bonifica idraulica e di riscatto a coltura delle terre vallive. L'azione di regimazione delle acque al piano ha alterne vicende, positive laddove per il cadente del terreno fu facile convogliare le acque e debellare la malaria; infruttose nei terreni più bassi. Solo in quest'ultimo secolo la conquista del piano è divenuta totale. L'incremento demografico ha accelerato infatti il riscatto a coltura anche delle terre malsane e la grande bonifica idraulica negli ultimi decenni ha completato l'opera, ponendo a disposizione dell'agricoltura italiana le terre più fertili del nostro Paese.

Tale intensa azione, giustificata da pressanti necessità economiche in una nazione priva di risorse minerarie, ha gradatamente causato lo squilibrio nel giusto rapporto distributivo tra boschi, pascolo e seminativo ed ha costretto i fiumi ad alvei sempre più angusti ed obbligati, privandoli nella quasi totalità dei casi, delle naturali zone di laminazione delle ondate di piena costituite dagli amplissimi alvei di morbida eccezionale e delle « valli ».

La grande trasformazione della società nazionale verso attività industriali con la conseguente concentrazione al piano della popolazione sia sulle vecchie città enormemente ampliate che in nuovi insediamenti lungo i litorali e le aste vallive, pone oggi sotto aspetti nuovi e pressanti, il problema della difesa del suolo e della regimazione delle acque che diviene nel contempo problema di difesa delle città.

#### LA MONTAGNA ED IL COLLE.

Premesso che non è concepibile una costante azione di difesa del suolo attraverso il buon governo delle acque, dei boschi, dei pa-

scoli e dei seminativi senza la presenza dell'uomo, è urgente creare per l'uomo dei campi in genere e per il montanaro in particolare condizioni di vita ottimali per la sua permanenza al colle ed al monte; condizioni economiche, sociali e di vita migliori di quelle della città, affinché abbia liberamente a preferire la terra degli avi alle attività cittadine.

I piani di bonifica montana vanno riordinati in vista della larga disponibilità di terreni marginali che vengono di giorno in giorno abbandonati e sui quali sarà quindi sempre meno costoso insediare il bosco ed il pascolo.

I piani di bonifica montana possono essere un efficace strumento per la sistemazione dei terreni declivi e quindi per la regolazione delle acque.

« Il piano generale di bonifica, infatti, deve contenere:

a) il piano di massima delle opere pubbliche (o infrastrutture);

b) le direttive fondamentali dello sviluppo agricolo del comprensorio;

c) le prescrizioni per la difesa del suolo e la regolazione delle acque. Questa ultima parte, alla quale in passato non si dava sufficiente importanza e che talvolta veniva inserita e confusa nelle altre due, dovrà avere un rilievo fondamentale ».

Le prescrizioni dei piani devono quindi contenere norme di sistemazione idraulica, secondo le condizioni geomorfologiche ed idrologiche (pendenza, litologia, grado di alterazione delle rocce, potenza nella copertura detritica, grado di permeabilità, eccetera) cosicché l'utilizzazione del suolo sia coordinata con la sua difesa e ne risulti ridotta l'erosione, aumentando l'assorbimento dell'acqua nello strato coltivabile e nell'intera coltre detritica permeabile, allungato il tempo di corrivazione.

« I piani di bonifica, da applicare a tutti i comprensori dove si verifica l'erosione, possono costituire la chiave di volta del sistema. E ciò soprattutto perché codesti piani, in quanto studiati ed aggiornati da Consorzi di proprietari, sono l'espressione diretta delle categorie più interessate alla conservazione del suolo. D'altra parte, essi offrono una sicura garanzia allo Stato, perché la loro approvazione e il loro controllo avviene attraverso i suoi organi centrali e periferici ».

Sono state fatte, anche recentemente, critiche non solo all'operato dei Consorzi, ma alla loro struttura e persino alle loro finalità. Sentito quindi mio dovere fare alcune precisazioni.

Fin dal 1100 la forma associativa consortile è stata di vastissima applicazione nelle comunità rurali.

Il Codice civile del 1865 si limitò a regolare la materia da un rigoroso punto di vista privato pur restando demandati ai Consorzi di bonifica funzioni di indubbio pubblico interesse.

Successivamente, i Consorzi hanno subito, con la progressiva evoluzione storica della legislazione in materia di bonifica, segnatamente con la legge Baccarini del 25 giugno 1882, una graduale trasformazione in senso pubblicistico, caratterizzato da un intervento sempre più intenso dei poteri dello Stato nell'ordinamento interno dei Consorzi.

Il primo riconoscimento ufficiale della personalità giuridica di diritto pubblico si ebbe con la legge del 1923.

Il Codice civile del 1942 — articolo 862 — ha accentuato il carattere pubblicistico dei Consorzi, i quali, pur se nascono spontaneamente, sono regolati nella loro vita da norme che tengono presente in modo preminente l'interesse pubblico.

Per quanto attiene alla natura giuridica, la dottrina è divisa tra due concezioni; quella che classifica i Consorzi di bonifica fra gli enti pubblici autarchici e quella che li annovera, invece, fra gli enti pubblici di decentramento funzionale o istituzioni.

In vero, i Consorzi, proprio in virtù delle loro particolari strutture e funzioni operative, hanno:

natura autarchica quando assolvono la funzione di manutenzione, di esercizio e di contribuzione, perseguendo un interesse comune a tutti i proprietari consorziati;

natura istituzionale riguardo alla disciplina legislativa che attribuisce ai Consorzi stessi funzioni in cui prevale l'interesse pubblico, come nella esecuzione di opere a totale carico dello Stato.

Infatti, per quanto concerne gli ordinamenti strutturali e organizzativi, i Consorzi di bonifica sono dotati di larga autonomia amministrativa, caratterizzata dalla riconosciuta capacità dei consorziati di determinare liberamente la propria volontà nella realizzazione dei fini assegnati dalla legge.

Poiché, però, essi adempiono a funzioni tipicamente pubbliche, alla riscontrata larga sfera di autonomia si contrappongono ampi poteri di vigilanza e di controllo da parte del Ministero dell'agricoltura i quali sono notevolmente più ampi di quelli che normalmente le leggi dello Stato attribuiscono all'Ammini-

strazione vigilante nei confronti degli Enti controllati in genere.

Ciò si spiega considerando che, nella coincidenza e connessione degli interessi pubblici con quelli privati concorrenti nelle finalità istituzionali di bonifica, la maggior parte delle competenze statali attinenti alla esecuzione delle opere pubbliche è demandata ai Consorzi medesimi (sistema dell'amministrazione indiretta), facendosi così derivare principalmente dall'azione di questi Enti la elevazione economica, civile e sociale dei comprensori di bonifica.

I Consorzi, pertanto, rappresentano veri e propri organi sussidiari dello Stato, il quale con la continua azione di vigilanza e tutela, si garantisce circa l'esatto e compiuto perseguimento delle finalità pubbliche consortili.

Nelle regioni a statuto speciale, le attribuzioni del Ministero nei confronti dei Consorzi sono devolute agli Assessorati regionali.

Infine si dice che i Consorzi di bonifica sono controllati dalla grande proprietà fondiaria. Orbene oggi, sulla base del decreto delegato n. 947, tutti i consorzi hanno adeguato i propri Statuti sulla base di uno schema diramato dal Ministero dell'agricoltura e foreste. Con tali Statuti si è dato maggior peso elettorale ai piccoli proprietari.

Da una indagine compiuta su 210 Consorzi (e sono i più importanti) che rappresentano una superficie di ettari 5.204.791, risulta che i Consigli eletti sono composti per il 60,1 per cento, e quindi per la maggioranza, da proprietari con superficie inferiore ai 20 ettari.

Per l'esecuzione di una politica di protezione del nostro suolo e di regolazione delle nostre acque, non è necessario creare nuovi organi: occorre soprattutto mettere quelli che esistono nelle condizioni di operare con mezzi forniti dalla tecnica moderna e con le indicazioni che la ricerca economica è in grado di darci.

In montagna in particolare il Corpo delle foreste e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali hanno già gli organici e gli strumenti giuridici sufficienti per estendere la copertura a prato ed a bosco, che rappresenta la migliore difesa contro il fenomeno erosivo.

Il bosco dovrebbe estendersi su altri 3 milioni di ettari e quindi, nell'ipotesi che ogni anno si possano, in media, rimboschire 60.000 ettari di terreni, occorrerebbero cinquant'anni per portare a compimento l'impresa.

La somma necessaria per il rimboschimento, in base ad un costo medio per ettaro di 500.000 lire, sarebbe di 30 miliardi di lire all'anno, ai quali bisogna aggiungere 6 mi-

liardi per opere complementari di sistemazione, per l'impianto di pascoli permanenti negli incolti produttivi e per il miglioramento dei boschi degradati.

L'opera di rimboschimento deve però essere accompagnata dalla sistemazione idraulica dei bacini montani, necessari per garantire la stabilità del suolo sul quale esso è praticato.

Per la montagna dunque il Corpo forestale, l'Azienda autonoma per i rimboschimenti e la ricostituzione del pascolo ed i Consorzi di bonifica montana per il terreno coltivato hanno già gli strumenti per agire.

Più difficile la situazione della nostra collina estesa su 12 milioni di ettari, dei quali forse 6 hanno pendenza media superiore al 25 per cento.

Nei medi bacini collinari, il terreno è spesso incoerente e perciò l'erosione e il conseguente apporto solido sono maggiori che in montagna. La maggior parte dell'apporto solido che intorbida le acque dei nostri fiumi, viene, dunque, dai terreni di collina, dove la superficie lavorata, e quindi più indifesa, è superiore a quella della montagna ed a quella della pianura.

È quindi necessario definire chiaramente le zone collinari che meritano speciali aiuti o finanziamenti. E occorre definirle perché per quanto le nostre leggi permettano la graduazione delle misure di contributi che dovrebbe essere fatta dall'autorità amministrativa, in realtà, per una serie di ragioni non difficili a comprendersi, tale graduazione, non è mai stata fatta in misura apprezzabile. Bisognerà quindi prevedere, per le zone collinari a forte pendenza, gli stessi aiuti che si danno in montagna per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di protezione del suolo.

#### I SERBATOI.

La protezione del suolo è solo un aspetto della lotta contro le alluvioni: accanto ad essa si devono progettare e costruire le opere per la diretta regolazione delle acque.

L'opera idraulica di difesa per eccellenza era rappresentata un tempo dalle arginature. Esse però, soprattutto nella pianura padano-veneta, hanno nel corso del tempo creato quei fiumi pensili che minacciano l'ubertosa campagna.

Bisogna quindi ricorrere ad altre opere, quali gli scolmatori, le casse di espansione ed i serbatoi di ritenuta.

Questi ultimi, (in particolare), a causa della mancanza di limiti tecnici alla loro messa

in opera, dei costi contenuti e della rapidità (5-10 anni) dei tempi di esecuzione, si presentano come la selezione più conveniente e più efficace. Essi, situati nel medio e nell'alto corso dei fiumi e dei torrenti, sono strumenti di sicura efficacia, a patto di avere, come prima e fondamentale funzione, quella di ridurre l'onda di piena, e cioè che, nei periodi nei quali è probabile si verifichino piogge prolungate, siano esclusivamente impiegati a regolare le acque del fiume senza intralci di utilizzazioni idroelettriche o irrigue.

I nuovi serbatoi dovranno essere costruiti esclusivamente come scolmatori, cioè come serbatoi di trattenuta delle acque; e ciò anche se questi progettati serbatoi di raccolta delle acque potranno avere larghe utilizzazioni irrigue, contribuendo a rifornire le esigue falde freatiche e permettendo maggiori utilizzi di acqua, sia per uso agricolo, sia industriale, sia potabile, senza impoverire ulteriormente le già esigue portate di magra dei nostri corsi d'acqua, che, come già si accennava, sono una delle cause del dissesto degli alberi fluviali.

#### IL DISEGNO DI LEGGE N. 3939.

Il presente disegno di legge giunge alla Camera dei deputati, dopo l'approvazione del Senato, composto di 15 articoli.

Quali sono le finalità che si propone?

Innanzitutto vi è la preoccupazione di fornire agli organi ed agli enti preposti o istituzionalmente interessati i mezzi finanziari necessari per continuare ed intensificare la loro opera nella lotta per la protezione del suolo e per la regolamentazione delle acque. Non si tratta di un provvedimento di ampio respiro, giacché in una materia così ampia ed in un settore in cui i tempi tecnici di intervento sono forzatamente lenti, un impegno per due anni finanziari può rappresentare solo un inizio ed un ponte. Parte dello stanziamento infatti è previsto in attuazione del Piano orientativo del 1952 o piano dei fiumi.

I 100 miliardi annui stanziati per il 1967 e per il 1968 sono divisi in ragione di 45 miliardi annui ai lavori pubblici e 55 all'agricoltura. Inoltre, per ognuno dei suddetti esercizi è prevista la spesa di 150 milioni per la costituzione ed il funzionamento della Commissione che dovrà esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi connessi agli interventi.

A loro volta i 55 miliardi destinati all'esecuzione di opere idrauliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono divisi tra la difesa del suolo

dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica, da una parte, e la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica integrale.

Il provvedimento prevede (art. 3) la istituzione in Firenze di un ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno. In tale modo, analogamente a quanto è già avvenuto per il Tevere e per il Reno, la competenza tecnica in sede di programmazione e controllo sarà affidata, per l'intero bacino idrografico, ad un unico ufficio, che guiderà gli uffici del Genio civile.

Altra norma di fondamentale importanza riguarda la utilizzazione degli stanziamenti (art. 8) a scopi di studio e di ricerca, fondamentali per la preparazione successiva dei progetti esecutivi. Altrettanto dicasi per la destinazione prefissata (art. 9) di una aliquota a favore della manutenzione delle opere, troppo spesso trascurata, mentre è fondamento indispensabile per la loro efficienza e funzionalità.

Infine un altro concetto innovatore di grande interesse è entrato a far parte del nuovo disegno di legge. In base all'articolo 9 si dà facoltà ai consorzi ed enti di bonifica di procedere anche coattivamente, considerandole urgenti e indifferibili, alla esecuzione ed alla manutenzione di opere private che occorrono per dare scolo alle acque e comunque per completare la funzionalità di opere idrauliche ed irrigue già esistenti.

La Commissione ha tenuto conto del parere comunicato dalla Commissione affari costituzionali relativo agli articoli 6, 12 e 15. Non ha potuto tener conto, perché in contrasto con il parere di cui sopra, delle modifiche proposte nella prima parte del parere della Commissione agricoltura (art. 6). Ha invece accolto l'aggiunta proposta dalla stessa Commissione agricoltura all'articolo 12, trasferendola in nuovo articolo.

#### PROSPETTIVE.

Lo sviluppo economico dell'Italia richiede una organica impostazione del problema della conservazione del suolo e della regolazione delle acque. Ciò è espressamente riconosciuto dal capitolo XIII del programma economico nazionale, che prevede, nel quinquennio 1966-70, investimenti nel settore per circa 900 miliardi, di cui 350 per le opere idrauliche e circa 550 per le opere idrauliche e di sistemazione del suolo rientranti nel quadro della

bonifica e interessanti i comprensori di bonifica, i bacini montani ed i rimboschimenti.

Sarebbero quindi 180 miliardi di lire annui ad essere investiti nella lotta contro le alluvioni e nella difesa del suolo. Difficile dire se questa somma risponda adeguatamente alle necessità. Una prima risposta potrà venire dalla Commissione prevista da questa legge. Questa somma tuttavia non è certo eccessiva, ed è sicuramente adeguata al reddito nazionale, nonché ai mezzi di cui dispone la pubblica amministrazione.

Più importante però delle somme previste è la volontà espressa nel programma quinquennale di far sì che una apposita legge di programma venga a regolare la materia ed a disciplinare gli investimenti, coordinando le competenze del Ministero dei lavori pubblici, della agricoltura e delle foreste e della Cassa del Mezzogiorno.

Del coordinamento degli interventi si parla anche nella presente legge: ed è questo un punto delicato ed insieme importante, date le caratteristiche oggettive della materia. Il corso d'acqua infatti è una creatura viva, dalla sorgente alla foce, dalle montagne alle pianure. Il non tenere conto di questa unicità rischia di rendere nulla la funzione di opere che se affiancate da altri interventi avrebbero potuto dimostrare subito la loro efficacia. Occorre quindi tempestività e coordinamento.

Questo è vero non solo per gli interventi di difesa, ma per tutti gli interventi nel bacino idrografico. Così le utilizzazioni irrigue ed idroelettriche dovranno essere coordinate fra loro e con la difesa dalle alluvioni.

L'azione che si deve compiere nei singoli bacini deve quindi tendere a coordinare la molteplicità dei fini che ci si propongono, e nello stesso tempo, considerare l'intero bacino nella sua unicità. Si devono cioè elaborare progetti comprensivi dell'intero bacino, e che prevedano una completa utilizzazione delle acque.

I progetti già esistenti sul piano tecnico relativi alla sistemazione del Tanaro, del Tevere e del sistema centrale marchigiano rappresentano già casi di soluzione globale ed integrale del problema acqua. Essi tengono infatti conto:

- a) della regolazione delle acque;
- b) della raccolta di acqua per uso potabile;
- c) della raccolta di acqua per uso irriguo;
- d) della raccolta di acqua per uso industriale;
- e) della raccolta di acqua per uso idroelettrico.

Lo stesso criterio che contempla più esigenze deve essere applicato a tutti i bacini, soprattutto là dove, come nel sistema Apulo-Lucano, o del Flumendosa, la presenza di opere imponenti già compiute permette di ottenere immediatamente risultati soddisfacenti.

Anche sul piano nazionale, accanto ad una politica di difesa del suolo, occorrerà svolgere una *politica delle acque*, dove i singoli interventi acquistino luce e dimensioni nuove.

Gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la difesa del suolo sono, allo stesso tempo, fine e mezzo. Essi sono fine ove li si riguardi nel contrasto del riassetto idrogeologico del territorio e, da questo punto di vista, gli interventi risulteranno dalle valutazioni e dalle scelte locali: ma essi sono anche strumenti per le loro pe-

culiari ed essenziali utilizzazioni irrigue. Sotto tale aspetto la difesa del suolo non può essere disgiunta dalla politica di struttura agraria, in una graduazione delle scelte armonizzata dal Piano nazionale.

Così il progetto del nuovo serbatoio di ritenuta, che abbia come fine primario la scolmatura dell'onda di piena, non potrà trascurare le necessità di approvvigionamento idrico locale o le esigenze di una maggiore erogazione di energia indispensabile per lo sviluppo industriale della zona.

Per concludere, la politica di difesa del suolo deve esser inquadrata in una visione più ampia, a carattere nazionale che tenga conto delle esigenze di tutti i settori.

RINALDI, *Relatore.*



## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

### ART. 2.

La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonché per l'esecuzione di nuove opere intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare.

Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque o del Presidente del Magistrato per il Po ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

### ART. 3.

È istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti Uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sull'esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni del-

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

*Identico.*

l'acqua, nonché la polizia idraulica dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

All'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è preposto un Ispettore generale del Genio civile.

Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza del predetto Ispettorato tutte le mansioni riguardanti l'Arno e tutti i corsi di acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Uffici del Genio civile competenti per materia e per territorio.

Per l'adempimento dei compiti di cui sopra l'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno si avvarrà della collaborazione dei suddetti Uffici del Genio civile, nonché dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

Le mansioni esercitate dagli uffici del Genio civile per opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle materie di cui all'articolo 7, nei bacini dell'Arno e del Tevere, sono trasferite rispettivamente all'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno e per il Tevere.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 4.

Il magazzino idraulico di Boretto, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 luglio 1921 viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Boretto (Reggio Emilia) un cantiere officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendenze dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

Il predetto cantiere officina provvede:

a) alla costruzione e riparazione dei mezzi fluviali in genere e draganti in particolare, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici;

b) alla manutenzione, l'allestimento e l'armamento dei mezzi suddetti;

c) al servizio di segnalazione della rotta di navigazione lungo le vie navigabili.

Per l'espletamento dei suddetti compiti il cantiere officina di Boretto è ordinato su due sezioni:

- 1) sezione officina;
- 2) sezione nautica.

ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono estese al Magistrato alle acque per quanto riguarda i servizi di pronto intervento lungo i corsi d'acqua ricadenti nella sua competenza.

Sono convalidati gli atti di pronto intervento disposti dal Magistrato alle acque a decorrere dal 1° settembre 1965 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

## ART. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di Ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di età.

Gli ingegneri di cui sopra sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento.

Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività del Ministero dei lavori pubblici.

Il trattamento economico degli impiegati è quello previsto per la qualifica rivestita ed è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

## ART. 7.

Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle fore-

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

*Identico.*

## ART. 7.

*Identico.*

ste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

L'anzidetta somma è ripartita come segue per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968:

a) lire 27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica;

b) lire 27 miliardi e 500 milioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana.

ART. 8.

Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

La spesa prevista dal presente articolo sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

ART. 9.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione delle opere rientranti nelle categorie previste dagli articoli 2 e 7 della presente legge.

ART. 10.

I provvedimenti del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ordinano, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Lo stesso valore hanno i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli Ispettorati agrari che autorizzano gli Enti interessati a fare e mantenere tutte le opere minori che occorrono per da-

*Identico.*

Le opere di cui al primo comma del presente articolo, nel territorio delle Regioni a statuto speciale, sono eseguite per la parte di loro competenza dagli organi delle Regioni stesse. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle Regioni suddette una quota parte degli stanziamenti autorizzati con il presente articolo.

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

re scolo alle acque e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche in nome e per conto dei proprietari, qualora questi non vi provvedano.

## ART. 11.

I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, a fini di coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti le opere previste dalla presente legge.

## ART. 12.

L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonché la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi;

assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

## ART. 11.

I programmi e gli interventi riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti, dovranno essere coordinati ai programmi ed ai relativi progetti per gli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici civili e di navigazione interna.

## ART. 12.

*Identico.*

assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento ».

ART. 13.

È autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche ed agronomiche.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle

ART. 13.

Il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere è curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie ed esecutive ad essi attribuite dalle vigenti leggi per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 14.

*Identico.*

Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

foreste, e quando occorre, su autorizzazione dei due Ministri competenti, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I compensi al Presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### ART. 15.

I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle Regioni a statuto speciale, sono predisposti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i competenti organi della Regione.

Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle rispettive circoscrizioni territoriali ove operano anche le Regioni a statuto speciale, e per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordina-

ART. 14.

L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge potrà anche riferirsi all'esercizio successivo a quello in cui l'impegno stesso viene assunto.

ART. 15.

All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

mento di cui al primo comma dell'articolo 12 d'intesa con le Regioni stesse.

Ai lavori della Commissione, di cui all'articolo 14, sono chiamate a partecipare in sede di esame dei problemi relativi alle Regioni a statuto speciale, i rappresentanti delle Regioni medesime designati dal Presidente della Giunta regionale.

Le opere di cui alla presente legge possono essere eseguite, nei territori delle Regioni a statuto speciale, dalle Amministrazioni regionali.

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*



## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 1237

## ARTICOLO UNICO.

Il comma secondo dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1962, n. 1484 è sostituito dal seguente:

2°) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonché quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po ed i suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigua, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, nonché per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti, ad esclusione del bacino del Sarca, Garda, Mincio, che resta attribuito al Magistrato alle acque di Venezia.

## N. 3745

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 5 maggio 1907, n. 257, è così modificato:

« È istituito un organo decentrato per le opere di cui all'articolo 2 della presente legge interessante le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo esclusa la parte di competenza del Magistrato per il Po, Belluno, Udine, circondario di Pordenone, Gorizia, Trento (escluso il bacino dell'alto Chiese) e Bolzano nonché la provincia di Mantova limitatamente al territorio di sinistra del fiume Po e del fiume Mincio, compreso in quest'ultimo il bacino imbrifero dal confine con la provincia di Verona allo sbarramento incluso di Formigosa, nonché la parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del lago di Garda.

Detto organo prende il nome di Magistrato alle Acque ed ha sede a Venezia e comprende, in un unico compartimento, i territori sopra indicati ».

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 5 maggio 1907, n. 257, è così modificato:

« Il Magistrato alle Acque provvede, in conformità alle leggi, al buon governo delle acque pubbliche sia nei riguardi del regime dei fiumi, dei porti, del lido del mare, che di quello forestale ed idraulico forestale, ed alle opere di regolazione e difesa dai corsi d'acqua e dal mare, dei porti, di bonifica, di navigazione interna, lagunare e lacuale nonché alla polizia idraulica.

Il Magistrato provvede alle opere marittime, in deroga a quanto disposto con l'articolo 1, primo capoverso della legge 5 gennaio 1959, n. 3, avvalendosi dello speciale ufficio opere marittime di Venezia di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

Il predetto istituto provvede altresì, in base al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti di somma ad esso assegnati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, alle opere di pronto intervento dipendenti da pubbliche calamità riguardanti tutte le opere sopraindicate.

I compiti di cui al comma precedente, sono attinenti al predetto Magistrato alle Acque per l'intero Compartimento, anche se nel relativo territorio sono già istituiti o vengano istituiti altri organi decentrati.

Con la legge di bilancio saranno accreditati al Magistrato alle Acque i fondi occorrenti, che si accumuleranno nel relativo capitolo anno per anno fino ad un massimo di un quinquennio, qualora non utilizzati.

In caso di pubbliche calamità, ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, il Magistrato alle Acque può disporre spostamenti temporanei, in missione, del personale occorrente tra gli uffici del Genio civile facenti parte del Compartimento ».

## ART. 3.

All'articolo 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono aggiunte le seguenti lettere:

« p) il Presidente del Magistrato è Presidente della Commissione istituita per la regolamentazione dei livelli del lago di Garda;

q) il Presidente del Magistrato o suo delegato autorizza o regola l'apertura della galleria di Mori-Torbole in provincia di Trento che ha funzione di scaricatore delle piene dell'Adige;

r) il Presidente del Magistrato, d'intesa con il Presidente dell'ENEL, dispone un re-

golamento di utilizzazione dei bacini idroelettrici che ne assicuri prioritariamente la funzione di scolmatura delle onde di piena dei fiumi. In caso di urgenza, determinata da minaccia di pubbliche calamità, il Presidente del Magistrato può assumere, con propria ordinanza, la regolazione degli scarichi delle dighe;

s) il Presidente del Magistrato ha facoltà di predisporre, in caso di eccezionali piene o mareggiate, l'allargamento di bacini di espansione pre-determinati. La definizione dei perimetri di detti bacini compete al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate. Nella stessa occasione saranno deliberati particolari sistemi di allarme per dette zone ed indicazioni circa i sistemi produttivi e le cautele costruttive da adottarvi. Detta definizione comporta, per gli abitanti e le attività produttive localizzati in detti bacini, l'esonero da ogni imposta indiretta e sugli affari, dai contributi di bonifica, nonché dalla tassa di successione. Le minori entrate per gli enti locali (comuni, province, regioni) e per i consorzi di bonifica sono compensate da contributi a carico del bilancio dello Stato iscritti a decorrere dall'esercizio finanziario susseguente alla definizione;

t) il Presidente del Magistrato può delimitare aree di inedificabilità, perché pericolose all'incolumità delle persone in caso di piene eccezionali, e ordinare i conseguenti trasferimenti degli attuali abitati ai sensi della legge 5 maggio 1918, n. 707, e successive modificazioni;

u) il Presidente del Magistrato può deliberare ed eseguire opere necessarie per la difesa del suolo interessanti anche corsi d'acqua non classificati;

v) il Presidente del Magistrato partecipa, o si fa rappresentare da un funzionario di grado non inferiore a Direttore di Divisione, alle sedute dei Comitati Regionali per l'albo dei costruttori istituiti a sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 nelle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

z) il Presidente del Magistrato inoltre coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico, salve le competenze statutarie delle Regioni, nel settore delle opere di sua competenza per la necessità della difesa del suolo ».

#### ART. 4.

Il Presidente del Magistrato, qualora lo ritenga necessario, su conforme parere del Co-

mitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni può istituire Ispettorati, alle dipendenze del Presidente del Magistrato alle Acque che li coordina, per i bacini del Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Adige con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonché la polizia idraulica del fiume e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino imbrifero.

A detti Ispettorati è preposto un Ispettore superiore del genio civile.

Presso ogni Ispettorato è creata una Sezione, cui è preposto un ingegnere del genio civile, per il coordinato controllo dell'asta terminale del fiume e del lido marino, nonché delle relative piene o maree.

#### ART. 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a definire l'organico del Magistrato in modo adeguato ai suoi compiti.

Per coprire i posti eventualmente scoperti il Presidente del Magistrato sarà autorizzato ad assumere personale direttivo, tecnico ed anche esecutivo mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.